

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/129 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che modifica l'allegato I della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di Cipro come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

[notificata con il numero C(2015) 172]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) Nell'allegato I della decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ figurano gli Stati membri riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) Cipro ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento dell'intero territorio nazionale come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (4) A seguito di una valutazione dei documenti presentati da Cipro è opportuno riconoscere tale Stato membro come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (5) L'allegato I della decisione 93/52/CEE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

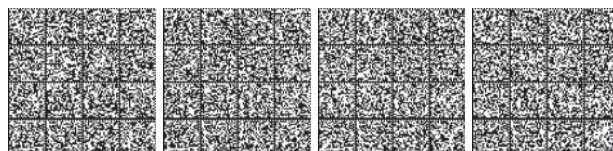
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO I***Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)**

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

15CE0406